

PRESENTAZIONI DI DOTTORATO

IL SANZIONAMENTO DEL SACERDOTE CONCUBINARIO Una norma a difesa dell'obbligo alla continenza (can. 1395 §1)

Introduzione

Il codice di diritto canonico al can. 1395 §1 si riferisce al peccato *contra sextum* parlando del concubinato dei chierici. Nonostante non ci sia nel Catechismo della Chiesa Cattolica un riferimento esplicito ai sacerdoti, il richiamo in caso di comportamento inopportuno di chi ha fatto una particolare promessa a Dio tramite l'ordinazione è — a parere personale — implicito. Difatti, come è richiesta la continenza ai fidanzati e agli sposati, così è richiesta a chi ha deciso di fare del proprio corpo un olocausto al Signore e di sposare la Chiesa a imitazione di Cristo. Gli atti impuri commessi dai sacerdoti rientrano dunque negli atti di illecita fornicazione, che sono una specie dei peccati commessi contro il sesto comandamento. È definita *fornicazione* ogni rapporto al di fuori del matrimonio, che sia di tipo carnale, un'unione disordinata che costituisce peccato grave tra chiunque la pratici. La fornicazione, per quanto riguarda l'aspetto della lussuria, può essere definita copula naturale, extraconiugale, viziata dall'unico difetto della mancanza di un patto matrimoniale, come sarebbe la copula di un sacerdote con una qualsiasi persona.

La relazione sessuale del chierico, protratta nel tempo e con la stessa partner, è sanzionata dal diritto canonico a norma del can. 1395 §1. Nel testo della norma codiciale si

legge che il peccato deve essere necessariamente esterno, affinché si configuri il reato e sia legalmente perseguibile. In tal caso la domanda è: cosa si intende per peccato esterno? Il peccato esterno è quello percepibile dai sensi, cioè l'agire umano passibile di regolamentazione da parte della legge. Ovviamente anche solo un peccato del cuore ha già la sua rilevanza in campo morale, poiché, qualora non venisse prontamente sradicato, potrebbe portare al peccato manifesto, all'esecuzione quindi del male che si è solo pensato e poi, eventualmente, dolosamente progettato. Il can. 1395 §1 non richiede che il reato di concubinato sia conosciuto pubblicamente, affinché sia perseguibile, è necessario invece che sia commesso esternamente, ovvero che non rimanga soltanto nella forma di desiderio, come peccato interno alla mente del sacerdote, senza l'effettiva violazione della legge divina o canonica.

1. Ragione, scopo e limiti della ricerca

L'interesse per tale l'argomento deriva dalla sua modernità, poiché, nonostante sia un problema dibattuto fin dai primi secoli del cristianesimo, è a tutt'oggi uno dei motivi di violazioni del celibato. È motivo di scandalo per alcuni fedeli che subiscono un danno da tale reato e di scalpore per altri quando viene punito, in quanto vedono il rapporto dell'uomo e della donna come un bisogno che non intralaccia il ministero sacro. Sapendo come la Chiesa cattolica di rito orientale vanti tra i suoi sacerdoti sia uomini celibi che sposati, la necessità del celibato non emerge come insindacabile principio teologico, dato che si tratta di un obbligo meramente ecclesiastico e non di origine divina. Si può comunque rispondere a coloro che si oppongono al celibato chiedendo una «modernizzazione» della Chiesa che, storicamente, moralmente e personalmente, la continenza sia una scelta di vita possibile operata da uomini liberi, che viene fatta con maturità in Dio e per Dio e che il diritto canonico in quanto tale difende e protegge. In contrasto con i

costumi e le libertà di questa epoca, basata su una deontologia che pretende di essere non più ontonoma, ma autonoma od eteronoma, trattando il tema del sanzionamento del concubinato dei chierici, questo studio dimostra la costanza della Chiesa cattolica nella difesa dei fondamenti del sacerdozio, che hanno profonde radici nella tradizione e vengono perciò protetti, anche tramite quello strumento di carità che è il codice di diritto penale canonico.

Tra l'altro, il tema del chierico concubinario, fino ad oggi non è stato affrontato in maniera approfondita nei suoi aspetti fondamentali, ovvero né in quello storico, né quello attuale e nemmeno dal punto di vista del valore difeso e delle parti coinvolte, stando a quanto dimostrano le liste bibliografiche individuate. Difatti, si è potuta svolgere l'indagine quasi principalmente tramite ricerche oblique, a partire dai documenti più antichi fino ad arrivare alle pubblicazioni più moderne, che in maniera indiretta affrontano l'argomento in questione parlando di matrimonio, celibato, castità, continenza e sessualità. Aggiungendo, poi, quanto tramandato dalla dottrina cattolica e condiviso dal senso comune, si è potuto costruire un discorso che fosse il più completo possibile. Infatti, la struttura della dissertazione presenta un primo capitolo a carattere storico, un secondo incentrato sull'aspetto canonico attuale e un terzo di impronta teologica. In tutta la ricerca, sia i testi storici che quelli più recenti, in lingua straniera o latina, sono riportati nel testo principale quasi tutti tradotti e rielaborati e per questo non è stato ritenuto opportuno aggiungere in nota i contenuti testuali dei documenti originali, lasciando comunque al lettore la possibilità di risalire ad essi, riducendo di gran lunga il volume della ricerca, per garantirne scorrevolezza e essenzialità.

2. *Status quaestionis*

Il termine *peccato*, secondo l'insegnamento della Chiesa, ha una forte accezione negativa, perché designa un ostacolo alla felicità umana naturale, dato che chi pecca

liberamente lo fa contro la propria natura o assecondando i propri istinti, tradendo Dio. La domanda che più di altre interroga la comunità che prende scandalo è come sia possibile che un sacerdote, teoricamente più informato degli altri fedeli, pecchi, nonostante sia consapevole che questo rappresenti un impedimento alla serenità e vada contro la promessa di celibato, che si presuppone fatta in piena coscienza. Premesso che chiunque è soggetto a cadute nel peccato, l'inganno sta nel fatto che peccando noi scegliamo apparentemente qualcosa di buono, perché immediatamente facile, accessibile o godibile dato che, purtroppo, il male procurato dal peccato sarà qualcosa di percepito nelle sue conseguenze disastrose soltanto tempo dopo averlo commesso. Il peccato, teologicamente parlando, non è solo un ostacolo alla felicità umana naturale, ma soprattutto a quella soprannaturale, quindi è *in secundis* un'offesa contro se stessi, ma *in primis* un'offesa a Dio. È una ribellione e una sfida al Suo governo — secondo il senso del termine ricorrente nell'Antico Testamento —; un'offesa a Colui che ci ha creati e amati.

[II] peccato assume quindi, secondo la Rivelazione, un aspetto del tutto particolare: è come la rottura di una promessa fatta, di una fede giurata, la violazione di un rapporto quasi sponsale onde la Scrittura avvicina talvolta il peccato all'adulterio (Ier 3, 20)¹.

L'uomo stabili con Dio un'alleanza e ogni tradimento di quella, che può venire solo e soltanto da parte dell'uomo, rompe l'unione con Dio e provoca la perdita della salvezza della creatura. Ottenere l'emendamento del peccatore, il pentirsi dei propri errori e il ristabilimento della giustizia, non solo agli occhi degli uomini, ma soprattutto agli occhi del Padre è la ragione del diritto penale. Tramite l'applicazione delle sanzioni di cui al can. 1395 §1, riferito

¹ L. VANNICELLI, «peccato», IX, in P. PASCHINI – C. TESTORE – AL., ed., *Enciclopedia cattolica*, Firenze 1952, 1017.

a tutti quei sacerdoti che gravemente interrompono il loro rapporto con Dio a causa del peccato di concubinato, non si vuole punire il reo ma salvarlo, permettendogli di riparare la violazione della promessa di continenza. Il diritto come strumento di salvezza del sacerdote concubinario, ma anche della comunità che prende scandalo, è la ragione del canone 1395 §1.

Il crimine di concubinato nel canone è definito *peccato*. Una distinzione importante non nominata esplicitamente, ma solo implicitamente nella Bibbia, è quella tra peccati mortali e veniali. I primi, per essere commessi, devono avere come premessa la piena avvertenza e il deliberato consenso di chi li commette, ovvero una ragione che sappia giudicare e una volontà priva di coazioni e in più è necessario che la materia del peccato sia grave. I secondi presuppongono invece una materia non grave e una certa leggerezza più o meno giustificabile a livello intellettuale o anche a livello di consenso. Il fatto che i secondi siano veniali e quindi modesti e leggeri, come suggerisce il termine stesso, non significa che debbano essere trascurati, perché possono comunque portare ad abitudini sbagliate e quindi ai vizi; i peccati veniali non distruggono la carità, che è la principale unione con Dio, non privano l'anima della grazia santificante e sono intrinsecamente riparabili e perdonabili, ma meritano comunque una piccola punizione ed esigono ad ogni modo l'esercizio della carità al fine della riparazione, non nello stesso grado che si esige da chi commette peccati mortali. Atteggiamenti sospetti o scandalosi da parte di un chierico con una donna devono e possono essere presi in tempo da parte dell'Ordinario e rimanere soltanto un piccolo peccato veniale, che non sfocerà mai in un reato serio come quello di concubinato, che è anche peccato grave contro la castità. Ai fini del rispetto della scelta della continenza, i candidati al sacerdozio vanno dunque adeguatamente preparati ad un percorso difficile, non diverso da quello degli altri che scelgono il

matrimonio. Ogni percorso è fatto di ostacoli più o meno grandi da superare. Il giovane che scegliesse di divenire sacerdote avrà bisogno di un'adeguata formazione, di educazione alla semplicità, alla carità, alla castità. Anche se i primi responsabili per sé e per la propria crescita sono i ragazzi stessi, pure i formatori dovranno essere adeguati e all'altezza di accompagnare i candidati, senza risultare lassisti per paura di perdere vocazioni e nemmeno nascondendo tutti quegli aspetti ardui che il sacerdozio comporta, per il medesimo timore. Per tutte queste ragioni l'Ordinario, il direttore spirituale e i confratelli sono tenuti in maniera diversa alla formazione dei sacerdoti prima e alla vigilanza del loro comportamento poi.

3. Contenuti

1.1 *Primo capitolo*

L'approccio iniziale al tema è di tipo storico-genetico, al fine di mostrare l'origine della questione del concubinato ecclesiastico. Attraverso questo *excursus* storico si vuole portare il lettore alla comprensione del significato del termine concubinato nel tempo, soprattutto a livello canonistico. Partendo dalla prospettiva biblica dell'Antico e del Nuovo Testamento, attraverso la produzione canonistica dei primi secoli — dai canoni di Nicea, Gangra, Trullo prima e le decretali del III-IV secolo poi —, passando all'XI secolo, periodo di riforme sotto il pontificato di Gregorio VII, e i contenuti del *Decretum Gratiani*, le decretali di Gregorio IX, i concili ecumenici, il codice del 1917 e quello orientale a seguire, si conclude con i contenuti del diritto dall'antica Grecia alla Roma pagana e cristiana, fino a quello civile e penale italiano più recente.

Riguardo i riferimenti biblici a proposito del concubinato, quelli di cui disponiamo non sono molti, dato che il celibato obbligatorio fu una prassi che si impose nel tempo, ma possiamo dire che tra Antico e Nuovo Testamento

è evidente una certa continuità che difende la monogamia e condanna i rapporti degli uomini con molte donne. È pure vero che nel diritto veterotestamentario era consolidata la pratica del concubinato per ragioni di riproduzione e sopravvivenza, al punto che, molto spesso, era proprio la moglie ad offrire una concubina al marito se non poteva avere figli. Con la venuta di Cristo fu poi esclusa definitivamente e senza eccezioni la possibilità di un rapporto che non fosse unilaterale tra marito e moglie e censurata assolutamente la fornicazione come peccato grave.

Dai primi canoni conciliari fino al codice del 1917, il concubito dei sacerdoti è sempre stato condannato e ad esso abbinate numerose forme di punizioni: dall'ammonezione alla perdita del beneficio, dalla riduzione allo stato laicale, alle pene pecuniarie e alla prigionia; punizioni applicate a volte per sanzionare direttamente il peccato di fornicazione, a volte per castigare invece la disobbedienza di quelli che non volevano lasciare la propria donna, allontanandola da sé. E nonostante ciò possa sembrare un atteggiamento eccessivamente severo e oppressivo per alcuni cristiani di oggi, cercando di trovarne le ragioni nella mentalità del tempo, si capisce come il valore dato al rispetto della continenza avesse grandissima importanza, insieme alla realizzazione di una vita esemplare ed ascetica sulla base dell'imitazione della condotta dei monaci e dei santi. Quello che rendeva ancora più grave la violazione della norma era il fatto che l'opzione del celibato fosse appunto una scelta, fatta per Dio da uomini, anche giovani, ma consapevoli della propria vocazione e del destino che per cui si erano decisi.

L'attenzione è stata concentrata sull'aspetto ecclesiastico e quindi sul reato commesso dai chierici citando solo marginalmente nel primo capitolo il ruolo della concubina e il concubinato dei laici. Viene dimostrato che il tema non rappresenta affatto un problema soltanto attuale e che il motivo di tali norme contro il concubinato non

dipendeva in origine da un disprezzo del matrimonio e della sessualità, ma da un'esigenza di continenza perfetta nei chierici a imitazione dei santi. Per tale motivo, grandi problemi presentò in passato il fatto che inizialmente potessero accedere agli ordini anche uomini sposati, con il consenso della moglie e dietro promessa da parte di entrambi di continenza. Questo suona sicuramente come un controsenso o un'incredibile incongruenza, ma, per i principi di continenza consolidati nel rito latino, è coerente richiedere l'astinenza a tutti i propri sacerdoti. Quella che veniva concessa agli sposati era una possibilità e una grazia, perché, secondo i canoni, inizialmente erano obbligati a non abbandonare le consorti, ma a continuare a vivere con loro proteggendole e garantendo ogni aiuto e supporto necessario alla loro condizione. Ciò da cui si dovevano astenere era esclusivamente il debito coniugale e, se la chiamata al sacerdozio e alla continenza fosse stata onesta e autentica, ciò non avrebbe rappresentato un problema.

Particolare interessante è che, dalla raccolta di leggi canoniche esaminate emerge una sbiadita, a volte assente, linea di distinzione nel trattare il caso dei chierici concubinari e quello dei sacerdoti sposati che giacciono con le proprie mogli, come si nota soprattutto all'interno dei canoni del *Concordia discordantium canonum*. È quindi difficile dividere nettamente le due tipologie di reato, che allora costituivano una sola specie, ma in qualche caso è stato possibile porre l'accento soprattutto sui primi estraendo dal *Decretum* tutto ciò che li riguardasse in maniera specifica. Tuttavia, in seguito alla definitiva imposizione del celibato e dell'ordinazione di uomini esclusivamente liberi, nonché della forma canonica obbligatoria per le nozze, ci sarà finalmente una distinzione netta tra il sacerdote concubinario e quello che attenta matrimonio, giudicati diversamente per reati differenti. Le sanzioni pure saranno riviste, assumendo sempre di più un carattere di

giustizia piuttosto che di mera repressione e costrizione, fino ad arrivare alla sistematizzazione del codice del 1917, che chiarirà definitivamente la prassi da attuarsi nel caso in cui si configuri tale crimine.

Riguardo al problema dal punto di vista dello *ius civile*, l'accento alla situazione in epoca greca è utile per avere un quadro storico che sia definito nei suoi momenti maggiori. Il diritto di quei tempi cercava di regolarizzare le unioni tra uomo e donna, soprattutto ai fini di tutelare la seconda e eventuali figli nati in quella condizione illecita, ovvero i soggetti più deboli implicati nella relazione, ma nullo è il riferimento esplicito alla classe sacerdotale durante l'impero romano dei primi secoli del cristianesimo: che succedeva a livello civile se il concubino fosse stato un prete? La responsabilità di prendere provvedimenti era lasciata esclusivamente alla Chiesa. Quello che gli imperatori si premurarono di scoraggiare tramite leggi *ad hoc*, erano le relazioni incommode, assolutamente illegittime, a causa della disparità sociale che viveva legalmente tra gli amanti.

In riferimento al rapporto con la questione nell'Italia del secolo scorso, abbiamo il codice penale della prima metà del XX secolo, con cui veniva a configurarsi come crimine la relazione stabile di un uomo sposato con un'altra donna, che minava il diritto di filiazione dei nascituri e creava problemi ereditari e sociali, considerati molto più gravi che se una donna sposata avesse adottato la stessa prassi fornicatoria; il reato di questa si chiamava difatti *adulterio* e non aveva le stesse conseguenze giuridiche. Comunque neanche in questo caso veniva trattata direttamente la figura del sacerdote concubinario, probabilmente perché la loro condizione di sacerdoti non aveva bisogno di precisazioni all'interno del codice essendo impediti al matrimonio: a configurare il reato erano necessarie unioni permanenti di un uomo sposato con la propria amante.

1.2 *Secondo capitolo*

La II parte, preparata da quella che la precede, è incentrata sul canone del codice di nostro interesse che viene sviscerato in tutte le sue componenti, con metodo esegetico, analizzandone i singoli elementi che lo costituiscono al fine di comprendere il can. 1395 §1 in tutte le sue parti. Dall'insieme delle informazioni raccolte dai commentari al can. 1395 §1 emergono gli elementi che definiscono il concetto di concubinato insieme alla scoperta di un mondo abbastanza vasto sulla definizione di un termine che non solo è attualmente obsoleto, ma nemmeno chiaramente delineabile in maniera assoluta nei suoi elementi fondamentali. C'è chi pone l'accento sulla sessualità della relazione — e addirittura chi la esclude —, chi sulla coabitazione — e pure chi non la reputa necessaria — e chi sul mantenimento economico — e a chi interessa solo la stabilità del rapporto —. In tutti questi casi non bisogna perdere di vista il fatto che sia coinvolto un sacerdote, non un laico, per cui potrebbe risultare, per la sua condizione di vita, molto difficile che possa avere con una donna un rapporto che assomigli a una normale convivenza civile. Questa sembra la ragione per cui la coabitazione sotto lo stesso tetto non viene espressamente richiesta dalla legge canonica per la configurazione del reato. Un altro motivo potrebbe riguardare il fatto che in passato si intendeva per concubinario l'uomo che avesse una moglie, mentre teneva con sé anche una concubina, non necessariamente in casa propria.

Assente nel codice attualmente in vigore è il termine sacrilegio, aspetto connesso alla relazione carnale del sacerdote con una donna, per cui oggi a norma di legge il peccato non viene più riconosciuto nella trasgressione dell'obbligo di castità, ma nella violazione della promessa del celibato che proibisce, in virtù di una scelta che dovrebbe essere sufficientemente matura e consapevole, ogni concupiscenza ed ogni relazione affettivo-sessuale con l'altro sesso ai membri del clero. Il sacerdote concubinario è colui che vive una

relazione *more uxorio*. La relazione *more uxorio* praticata dai sacerdoti viene considerata peccato ma anche crimine per la sua gravità, in quanto violazione della promessa di celibato, al punto che in passato veniva ascritta tra i sacrilegi, cioè tra le profanazioni gravi di ciò che è sacro. Data inoltre l'importanza della pertinacia da parte del reo, viene approfondito il senso del concubinato come delitto permanente, in quanto la permanenza è l'elemento essenziale che determina la configurazione del reato, lo distingue da altri peccati contro il sesto comandamento e ne regola la prescrizione. La locuzione latina *more uxorio* si riferisce ad una relazione appunto permanente, che è gestita al modo di un matrimonio, dove i *partners* si comportano come coniugi, senza che ci sia un vincolo giuridico o sacramentale che leghi l'uomo e la donna. Per essere più chiari, sono sinonimi i termini moderni «famiglia di fatto», «convivenza extra-matrimoniale», «concubinato», «convivenza non matrimoniale»... Nelle unioni di fatto l'intenzione matrimoniale non è necessariamente anti-matrimoniale, quanto potrebbe esserlo anche in un rapporto matrimoniale che poi si conclude con la nullità. Specialmente, però, nella relazione del sacerdote che è impedito a sposarsi per l'ordinazione, la relazione parte già nell'illegalità e senza il senso dell'unità, dell'indissolubilità e della fedeltà, che egli dovrebbe totalmente a Dio. Lo scambio sincero del consenso matrimoniale al momento delle nozze è l'unico atto d'amore che manifesta un sentimento *vere coniugalis*, tutto il resto sono pseudo-matrimoni.

Nel rispetto del can. 1311, che dà alla Chiesa il diritto di pronunciare un giudizio sulle realtà umane al fine della salvezza delle anime (can. 747), punire il peccato per redimere il peccatore e sanare il suo rapporto interrotto con Dio è il senso della norma del can. 1395 §1. L'anima in questione non è solo quella del sacerdote incriminato, ma rimangono necessariamente coinvolti nel peccato anche la compagna e la comunità in cui viene eventualmente pro-

vocato scandalo. Ma è necessario lo scandalo perché possa essere applicato il canone? Sicuramente no, in quanto l'Ordinario, tramite una corretta vigilanza della sua *portio populi Dei*, potrebbe ammonire e recuperare il sacerdote quando la relazione clandestina è ancora un fatto privato, ma deducibile da prove e circostanze. Inoltre vanno considerati i possibili casi in cui la presenza di un sacerdote concubinario, in determinati paesi, per qualsiasi motivo contingente o culturale o sociale, non desti alcuno scandalo nella comunità.

L'Ordinario è colui che deve preoccuparsi di risolvere la situazione specifica del chierico accusato di concubinato, tramite tutte quelle soluzioni che il codice di diritto canonico suggerisce e che cercano di rispettare quei principi di carità e pastoralità che non vogliono il sanzionamento del colpevole per il solo gusto di punire, come una sorta di primitivo ristabilimento della giustizia, ma il suo emendamento insieme a quella di tutta la comunità rimasta moralmente negativamente coinvolta. Sono trattate l'ammonizione, la sospensione e le altre pene applicabili in caso — con un approfondimento della dimissione dallo stato clericale e della dispensa dal celibato. I primi tra questi sono i mezzi di cui l'Ordinario inizialmente — e eventualmente il giudice poi quanto ai rimedi più gravi — dispone per rimediare alla condotta criminale del sacerdote. L'*extrema ratio* sarà, in caso di persistenza del reo nel commettere il delitto, la sua dimissione dallo stato clericale. Questa dovrà essere imposta sempre a norma di legge e potrà risolversi tramite una procedura amministrativa o tramite il processo giudiziario a seconda dei casi. La pastoralità del diritto canonico, anche di fronte ad una questione tanto grave come la violazione del celibato ecclesiastico, non propone soluzioni immediate ed estreme, ma dimostra una severità in crescendo, con il fine non di punire il reo in maniera vendicativa, ma di correggerlo ed emendarlo, tenendo costantemente presente lo scopo

fondamentale dell'esistenza stessa del diritto canonico in generale e di quello penale in particolare, ovvero la *salus animarum*. Nel caso in cui il sacerdote non si ravvedesse e non recedesse dalla condizione di concubinario, la punizione potrebbe arrivare fino alla dimissione, fatto che comunque non comporterebbe la dispensa dagli obblighi connessi a tale *status* come il celibato. La dispensa da questo può essere richiesta, ma ci si pone il quesito se sia giusto offrire al chierico la dispensa quando in realtà meriterebbe una pena.

Il capitolo centrale è dedicato pure all'altra parte attrice del delitto, ovvero la concubina, per capire se la donna in questione sia correa o solo connivente con il chierico e senza tralasciare la possibilità di discutere se tale complice debba essere necessariamente di sesso femminile o meno. In quanto crimine che necessita di un partner per essere commesso, non si tratta di un mero processo al comportamento degli ecclesiastici rei di concubinato, ma della ricerca e dell'approfondimento di tutti gli elementi che costituiscono un problema reale e certamente attuale, studiandone pure tutte le eventuali circostanze che possano venirsi a creare tra i complici. Un'ulteriore approfondimento concerne il trattamento penale della concubina e la punibilità della stessa come coautrice del delitto, sia che sia laica che religiosa membro di un istituto. In questo secondo caso sarà approfondito il delitto dei religiosi in relazione a quello dei sacerdoti, a partire dalla norma del canone riferita ai primi e dalla differenza del modo in cui viene espresso pubblicamente l'impegno alla castità al momento della consacrazione religiosa, rispetto alla promessa di celibato dell'ordinazione sacerdotale.

Rientrano nello studio di questa sezione anche altri due aspetti — che sono pure dei crimini — connessi al delitto, cioè il peccato di sollecitazione *ad turpia* in sede di confessione e la possibilità che il sacerdote assolva il correo in foro interno.

1.3 *Terzo capitolo*

Infine, nel terzo capitolo, il discorso si sposta su un terreno teologico, perché, se è assodato che il peccato commesso dal chierico concubinario vada punito, allora diviene impellente la necessità di capire quale sia il fine di tale punizione e per quale motivo sia un delitto. Tutto ciò si spiega con la difesa della continenza conseguente la promessa di celibato, argomento che sarà affrontato tramite lo studio del Vecchio e Nuovo Testamento, degli altri documenti storici canonici prima, dell'odierno codice poi e infine dei documenti papali, applicando il metodo sintetico-teologico.

Il motivo della stesura di un ultimo capitolo principalmente teologico esclusivamente sulla continenza fonda le ragioni dell'esistenza di un canone che sanzioni il concubinato dei chierici. Il can. 1395 §1 deriva dalla necessità di difendere un principio fondamentale che è il celibato ecclesiastico e la virtù della continenza perfetta ad esso annessa. Per comprendere come il concubinato sia peccato, e per ciò stesso vada punito e scoraggiato, bisogna conoscere dunque quale sia il valore positivo che ad esso si contrappone. L'argomento della continenza verrà approcciato tramite lo studio dei suoi fondamenti nei passi biblici non solo in se stesso, ma attraverso un necessario confronto con tutti quei concetti che ad essa assomigliano e con cui si intersecano, ovvero la castità, la verginità e il celibato, attraverso la citazione delle varie posizioni teologiche, ma anche canoniche, tramandate dai concili che trattano la materia, gli interventi papali e i due codici del XX secolo poi, cercando di mettere insieme tutti quei principi fondamentali che riguardano la teologia del corpo e giustificano il valore profondo dato alla sessualità da parte del cristiano.

Nei testi di esegesi biblica, nei documenti papali e nel linguaggio comune in genere, il termine continenza è associato alle parole «verginità», «castità» e anche «celi-

bato». Il tentativo nostro sarà quello di fare chiarezza a livello terminologico, individuare i punti di contatto e le differenze fondamentali tra i vari vocaboli e capire perché sia necessaria una norma — quella del can. 1395 §1 — che tuteli penalmente il valore della continenza, definita «il senso del concetto di celibato»². Celibato e continenza sono intimamente connessi e per questo il delitto di concubinato viene fatto rientrare nei reati contro il celibato.

È indagata la ragionevolezza della norma penale e se il fine della legge sia quello di demonizzare la sessualità umana e l'esercizio di essa — come appare specialmente dalle decretali di papa Damaso —, o l'esigenza di far rispettare la scelta di adulti maggiorenni sufficientemente maturi da optare autonomamente per il celibato. Difatti, nel momento in cui un giovane — o un uomo — si decidesse per la vita sacerdotale che impone il celibato, si presume pronto ad escludere oltre la scelta del matrimonio, anche qualsiasi altra forma di relazione carnale con l'altro sesso, in ragione di quel bene che i canoni difendono (cann. 1394 e 1395). In virtù della propria opzione fondamentale che non permette eccezioni né ha scadenze, qualora il sacerdote vivesse comunque l'esperienza di tali relazioni, incorrerebbe in una grave mancanza, che inficia la promessa di castità connessa al celibato, da conservare integra per il Regno dei Cieli. E, nonostante di primo impatto decidersi per la continenza perpetua ed assoluta sembri una scelta assolutamente impraticabile e concretamente impossibile da rispettare, alcuni autori fanno notare come non si possa far consistere il celibato sacerdotale in una semplice esclusione dei rapporti sessuali, perché sarebbe come vivere il

² Celibato e continenza sono intimamente connessi e per questo il delitto di concubinato viene fatto rientrare nei reati contro il celibato. Cf. M. MOSCONI, «L'azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici. Il ricorso al precetto penale», *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005) 182; A.M. STICKLER, «Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 5.

matrimonio «solo come la rinuncia a tutte le altre donne»³, il che risulterebbe riduttivo e infondato rispetto a ciò che il sacramento rappresenta.

Il valore religioso dato alla continenza e alla castità ha la sua origine nell'interpretazione della sessualità umana vissuta alla luce dell'Amore di Dio. Questa analisi, benché parta da argomenti biblici che nell'antico testamento esaltano la procreazione — e quindi incoraggiano l'accoppiamento — condannando la sterilità e gli uomini soli, ha portato la creatura ad interrogarsi sulla possibilità e sul senso di una vita vissuta da eunuchi, come predicato da Cristo nel vangelo. L'esercizio della genitalità per chi si trovava a servizio diretto di Dio, era considerato un problema e solo il non esercizio assoluto di essa fu trovato come soluzione, affinché si avessero ministri puri per la celebrazione dei sacrifici. Questa visione era già propria della tradizione ebraica, secondo cui il sacerdote impuro rischiava di far ricadere l'ira divina su tutta la comunità. Ma soltanto con il cristianesimo si iniziò a parlare di celibato e continenza perpetua. Il cristiano celibe di ieri era l'uomo che, casto e continente, si avvicinava ai misteri divini; quello di oggi, invece, è l'uomo che ha scelto — secondo l'opinione più diffusa — di dedicare la sua vita a Dio e agli altri e che per questo non si sposa e quindi non ha relazioni sessuali — considerate possibili solo nel matrimonio. Da un'esigenza di purezza di tipo rituale si passò dunque all'esigenza dell'imitazione di Cristo, che non ha una famiglia propria nel senso tradizionale del termine, perché tutti sono per lui fratelli e sorelle, figli e figlie.

Conclusione

Durante il concilio di Angers del 453 la Bibbia viene riletta in una nuova luce per quanto riguarda l'imposizione

³ G. CAPRILE, «Il celibato sacerdotale al sinodo dei vescovi 1990», *La Civiltà cattolica* 143/4 (1992) 490.

del celibato: il passo della genesi in cui Dio riconosceva che non era bene che l'uomo fosse solo, conduce i partecipanti del concilio a giustificare la frequentazione del prete soltanto con le parenti più strette, per non soffrire la solitudine. L'eccesso a cui arrivarono per far sì che i celibi non cadessero in tentazione e quindi non peccassero, o abbandonassero il ministero, era di fare in modo che evitassero anche la semplice frequentazione di donne che non facevano parte della propria parentela, consiglio che si è protratto fino ad oggi, e che solo negli ultimi anni si è capito non essere la soluzione. L'equilibrio nelle relazioni è l'obiettivo migliore: consigliare l'amicizia con l'altro sesso con modi e in tempi opportuni è quanto permette di non mitizzare né demonizzare la sessualità e la figura femminile, incoraggiando rapporti sani che aiuterebbero il sacerdote a non avere paura delle proprie pulsioni e dei propri sentimenti, imparando a discernarli e controllarli, perché negarli non è la soluzione. Il rapporto con l'altro sesso va vissuto abbandonando la concentrazione dell'uomo sulla sola componente erotica per realizzare un «dialogo affettivo sessuale veramente interpersonale»⁴. Dovrebbero utilizzare la propria energia sessuale per costruire dei rapporti maturi, tramite cui esercitarsi alla non possessività. In questo modo ci si propone all'altro sesso come se ci si trovasse di fronte a Maria, che è la donna per eccellenza, tramite la quale il genere femminile acquisisce dignità e che insegna ai sacerdoti come porsi nei confronti delle donne, cioè apprezzandone la dimensione mariana di donna in quanto tale. Il celibato obbligatorio come annesso al sacerdozio non ha origine in un atteggiamento sessuofobo della Chiesa, ma nel rispetto del corpo e della dimensione sessuale dell'uomo: difatti la sessualità fu vista nella sua accezione negativa, sia nell'Antico che nel Nuovo Testa-

⁴ L. VANNICELLI, «Peccato», IX, in P. PASCHINI – C. TESTORE – al., ed., *Enciclopedia cattolica*, Firenze 1952, 1017.

mento, esclusivamente nei casi in cui se ne faceva un uso distorto, per esempio nelle situazioni di «orge, omosessualità, adulterio, fornicazioni, ecc.»; del resto il matrimonio è sempre stato considerato buono e luogo di esercizio della genitalità moralmente giusto. Il fine della legge canonica di questo studio non è rendere intoccabile un principio impropriamente considerato desueto che è la continenza nel celibato necessariamente annesso all'ordine, ma ha lo scopo di aiutare coloro che, dopo aver scelto di fare della loro vita un olocausto per il Signore, tradiscono se stessi e Dio, intraprendendo una relazione sconsiderata che danneggia la propria anima insieme a quella della concubina e della comunità eventualmente coinvolta.

SARA PAGLIALUNGA